REGOLAMENTO (CEE) N. 772/85 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1985

che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa della situazione sanitaria esistente nel settore dell'allevamento in Belgio, sono state adottate per questo Stato membro, in virtù del regolamento (CEE) n. 686/85 (3), misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine ; che, affinché tali misure siano più efficaci, è opportuno aumentare gli importi degli aiuti e prevedere un prefinanziamento degli aiuti quando i lavori di immagazzinamento sono ultimati ; che, tuttavia tale misura rafforzata può essere limitata alla zona I, nella quale sono stati constatati focolai di peste suina africana e che è definita dalla parte del Regno situata ad ovest della linea formata dal canale Gand-Terneuzen, a partire dalla frontiera olandese sino a Gand, dalla Schelda a monte di Gand sino a Espierres ed il canale di Espierres sino alla frontiera francese ;

considerando che a tal fine è opportuno accordare specificamente per la zona I, aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti sensibili secondo le modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine quali sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 1092/80 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 201/85 (5), e prevedere deroghe all'articolo 5, paragrafo 1 ed all'articolo 6, paragrafo 3, di questo stesso regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A datare dal 27 marzo e fino al 26 aprile 1985 possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato nel settore delle carni suine presso l'organismo d'intervento belga conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1092/80 e del presente regolamento.

Possono beneficiare di tali aiuti unicamente i prodotti provenienti da suini allevati e macellati nella zona I. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.

2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti è adattato in conformità. Gli importi dei supplementi per mese o delle detrazioni per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 7 e 8.

Articolo 2

I quantitativi minimi, per contratto e per prodotti, sono i seguenti :

a) 10 tonnellate per le carcasse o mezzene,

b) 5 tonnellate per tutti gli altri prodotti.

Articolo 3

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1092/80, la cauzione ammonta al 100 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

Articolo 4

In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1092/80, l'organismo d'intervento paga, su richiesta dell'interessato, un anticipo per un importo pari all'80 % dell'aiuto, quando l'immagazzinamento è effettuato in conformità del contratto di ammasso.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, p. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, p. 5.
(3) GU n. L 75 del 16. 3. 1985, p. 12.
(4) GU n. L 114 del 3. 5. 1980, p. 22.
(5) GU n. L 23 del 26. 1. 1985, p. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

(in ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti per i quali sono concessi aiuti	Importi degli aiuti per un periodo d'ammasso di				Supplementi o detrazioni	
		4 mesi	5 mesi	6 mesi	7 mesi	per mese	per giorno
1	2	3	4	5	6	7	8
ex 02.01 A III a) 1	Carcasse intere o mezzene, presentate senza testa, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, diaframma e midollo spinale, fresche o refrigerate (1)	522	553	584	615	31	1,03
ex 02.01 A III a) 2	Prosciutti, freschi o refrigerati	628	663	698	733	35	1,17
ex 02.01 A III a) 3	Parti anteriori o spalle fresche o refrigerate	628	663	698	733	35	1,17
ex 02.01 A III a) 4	Lombate, con o senza schiena, schiene, fresche o refrigerate (2)	628	663	698	733	35	1,17
ex 02.01 A III a) 5	Pancette tali quali o in taglio rettangolare, fresche o refrigerate	326	353	380	407	27	0,90
ex 02.01 A III a) 6 aa)	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate	326	353	380	407	27	0,90
ex 02.01 A III a) 6	Tagli corrispondenti a « middles », con o senza cotenna, grasso, osso, freschi o refrigerati (3)	480	509	538	567	29	0,97
ex 02.01 A III a) 6 aa)	Prosciutti, parti anteriori, spalle, con o senza schiena, schiene, disossati, freschi o refrigerati (4)	628	663	698	733	35	1,17

(1) Possono inoltre beneficiare dell'aiuto previsto per i prodotti della sottovoce ex 02.01 A III a) 1 le carcasse o mezzene, presentate secondo il taglio « Wiltshire », cioè senza testa, zampe, coda, sugna, rognoni, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

(2) Le lombate di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 4 si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 millimetri di spessore.

(3) La stessa presentazione dei prodotti della sottovoce 02.06 B I a) 2.

(4) Le lombate e le schiene di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 6 aa) si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 millimetri di spessore.

La quantità minima di 5 tonnellate concerne l'insieme dei prodotti.